



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23/04/2024

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	pag. 1
Art. 1 - Finalità	1
Art. 2 - Ambito di applicazione	1
Art. 3 - Definizioni	1
Art. 4 - Attività di vigilanza	1
Art. 5 - Ordinanze sindacali	2
<u>TITOLO II - PRINCIPI PER LA CONVIVENZA CIVILE ED AZIONI PER LA COESIONE SOCIALE</u>	2
Art. 6 - Premessa. Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità	2
Art. 7 - Volontariato iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale	3
Art. 8 - Comunità di vicinato	3
Art. 9 - Assistenti civici	4
Art. 10 - Collaborazione tra Comuni e cittadini per la cura dei beni comuni urbani	4
Art. 11- Mediazione sociale ed educazione alla legalità	5
Art. 12 - Raccolte di materiali e fondi a scopo di beneficenza	5
Art. 13 - Comunità resilienti - Protezione Civile	5
<u>TITOLO III - SICUREZZA URBANA</u>	5
Art. 14 - Criteri di condotta generale negli spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico	5
Art. 15 - Occupazione di suolo pubblico da parte di Associazioni, Comitati e simili.	7
Art. 16 - Attività ludiche nei luoghi pubblici	8
Art. 17 - Distribuzione di volantini, opuscoli ed altri oggetti simili	8
Art. 18 - Artisti di strada	8
Art. 19 - Spettacoli viaggianti, circhi e luna park	9
Art. 20 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici	10
Art. 21- Divieto di campeggio	10
Art. 22 - Accattonaggio ed uso improprio degli spazi pubblici	11
Art. 23 - Precauzioni in presenza di pozzi e cisterne	12
Art. 24 - Balneazione e navigazione fluviale	12
Art. 25 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici	12

Art. 26 - Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati	12
Art. 27 - Aree Private non soggette ad uso pubblico	13
Art. 28 - Contenimento della zanzara tigre	13
Art. 29 - Lotta obbligatoria alla processionaria del pino	13
Art. 30 - Sgombero della neve: doveri dei frontisti	14
Art. 31 - Accensione di fuochi o falò in occasione di manifestazioni temporanee	15
Art. 32 - Disciplina antibullismo	15
Art. 33 - Richiesta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico	16
<u>TITOLO IV - CONVIVENZA CIVILE, DECORO E PULIZIA</u>	16
Art. 34 - Pulizia del suolo pubblico e privato	16
Art. 35 - Decoro delle vetrine non utilizzate	17
Art. 36 - Pubblicità a mezzo di insegne, manifesti, avvisi e stampati	17
Art. 37 - “ Writing” e “spray art”	18
Art. 38 - Prescrizione per la fruizione delle aree verdi	18
Art. 39 - Risparmio idrico	19
Art. 40 - Divieto di fumo	19
Art. 41 - Conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico e privati	20
Art. 42 - Accesso dei cani a giardini, parchi, aree di sgambamento, e aree pubbliche ed edifici pubblici.	20
Art. 43 - Detenzione e conduzione di cani, gatti ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali	21
Art. 44 - Oasi feline	21
Art. 45 - Controllo di piccioni e colombi in ambito urbano	22
Art. 46 - Detenzione di animali in ambito urbano	23
Art. 47 - Divieto di alimentazione di animali selvatici	24
Art. 48 - Quietè pubblica e privata: Tranquillità delle persone, strumenti musicali, schiamazzi ed altri rumori molesti	24
Art. 49 - Gestione delle attività commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano	26
Art. 50 - Pulizia dei luoghi nell'esercizio delle attività commerciali	27
Art. 51 - Consumo di alimenti e bevande in aree pubbliche	27

Art. 52 - Alcol e minori	28
Art. 53 - Compravendita di biglietti e titoli di accesso	28
Art. 54 - Trasporto ingiustificato di mercanzia in occasione di eventi	28
Art. 55 - Disposizioni in materia di sale giochi, sale videolottery e del funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro	28
Art. 56 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato	29
Art. 57 - Negozi e articoli per soli adulti	29
Art. 58 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi	30
Art. 59 - Luminarie	30
Art. 60 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari	31
<u>TITOLO V - MANUTENZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO RURALE E URBANO</u>	31
Art. 61 - Pulizia delle siepi, delle alberature, dei fossi e delle scarpate	31
Art. 62 - Abbruciamento dei residui vegetali da lavori agricoli e da giardinaggio e fuochi per cottura cibi	33
Art. 63 - Lavorazione del terreno	34
Art. 64 - Opere di sistemazione e difesa	35
Art. 65 - Deflusso delle acque e pulizia dei fossi stradali	35
Art. 66 - Fasce di rispetto e regolazione vegetazione lungo le strade pubbliche	36
Art. 67 - Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante	36
Art. 68 - Spandimento letami e liquami	36
<u>TITOLO VI - SANZIONI</u>	37
Art. 69 - Sanzioni	37
Art. 70 - Sanzioni accessorie	38
Art. 71 - Reiterazione delle violazioni	38
Art. 72 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose	38
Art. 73 - Criteri per l'ordinanza ingiunzione	38
Art. 74 - Sanzione sostitutiva del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria	39
Art. 75 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.	40
TABELLA SANZIONI	41

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento denominato Regolamento di Polizia Urbana e Rurale (in seguito “Regolamento”) disciplina l’insieme delle misure e dei comportamenti necessari per la serena e civile convivenza tra cittadini, nel rispetto dei principi costituzionali, di legge e delle normative vigenti, in armonia con le finalità dello Statuto comunale. Detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi a persone, animali o cose, per tutelare la tranquillità sociale e la sicurezza urbana, per garantire la fruibilità ed il corretto uso del suolo e dei beni comuni e per favorire e promuovere la coesione sociale ed una migliore qualità della vita.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme del presente Regolamento si applicano nel territorio Comunale, in tutte le aree pubbliche, private aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi ed aree private.

Qualora il presente Regolamento disciplini comportamenti e/o preveda sanzioni previsti da altri regolamenti Comunali o dell’Unione, si intende che questi vengono applicati sulla base del principio di specialità (art. 15 Codice Penale: disposizione speciale prevalente).

Restano salve e impregiudicate le disposizioni del Codice Civile.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all’articolo 1 del presente regolamento, si definisce:

a) pubblica incolumità: l’integrità fisica della popolazione (come da disposto dell’art.1 del D.L.23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, e del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008);

b) sicurezza urbana: il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni (come da disposto dell’art. 4 del D.L. n. 14/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città”, come modificato dalla legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48);

c) convivenza civile e pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all’ordinato vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie occupazioni nonché l’insieme delle attività e delle misure che rendono l’aspetto urbano conforme alle regole di decoro comunemente accettate;

d) pubblica quiete delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle loro attività che nel riposo,

Art. 4 - Attività di vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono

esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, da altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, da funzionari delle Unità Sanitarie Locali, dalle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale, dalle Guardie Zoofile appartenenti ad associazioni protezionistiche ed ambientali regolarmente riconosciute. All'accertamento possono procedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria così come previsto dall'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689.

2. I Sindaci possono, nell'ambito dei territori di rispettiva competenza e secondo modalità stabilite con propria ordinanza, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a funzionari comunali/unionali, diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e della L.R. Emilia Romagna 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

4. Gli agenti ed i funzionari di cui al primo comma debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

5. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 della L. 24.11.1981, n. 689, rappresenta norma speciale quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni regolamentari che prevedono diverse sanzioni amministrative.

6. In relazione ai comportamenti che determinano un danneggiamento al patrimonio pubblico, all'accertamento della violazione consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore o degli obbligati in solido; in caso di inottemperanza l'intervento ripristinatorio verrà eseguito attraverso il competente servizio comunale o unionale che procederà poi al recupero delle spese nei confronti del trasgressore o degli obbligati in solido.

Art. 5 - Ordinanze sindacali e dirigenziali

1. I Sindaci ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, ciascuno in base alla propria competenza, possono adottare ordinanze contenenti disposizioni di carattere generale e/o particolare che si rendono necessarie per applicare le norme del presente Regolamento, in relazione a particolari circostanze di tempo e luogo.

2. I Sindaci, ed i Dirigenti preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico, con le modalità ritenute più idonee, delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza ed emanano, inoltre, disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendono necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

TITOLO II PRINCIPI PER LA CONVIVENZA CIVILE ED AZIONI PER LA COESIONE SOCIALE

Art. 6 - Premessa. Comportamenti positivi per la civile convivenza e per garantire la legalità

1. La convivenza civile - definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza ad una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello - è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta e richiede non solo la cura ed il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.

2. Per la tutela ed il miglioramento della sicurezza urbana e per una civile convivenza, sono pertanto considerati virtuosi i seguenti comportamenti:

- a. rispettare la dignità della persona e le pari opportunità;
- b. soccorrere le persone in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
- c. soccorrere gli animali in situazione di disagio o pericolo, se necessario allertando i mezzi di soccorso o le Forze dell'ordine;
- d. rispettare gli spazi destinati ai cittadini con ridotta mobilità mostrando disponibilità ad aiutare a oltrepassare ostacoli di intralcio al loro percorso o segnalando alla Polizia Locale eventuali abusi;
- e. prevedere, nei regolamenti condominiali, della possibilità di gioco libero dei bimbi negli spazi condominiali comuni;
- f. aiutare le persone anziane, diversamente abili o quelle che, per motivi di salute, non sono in grado di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente regolamento; aiutare le persone straniere che hanno scelto di risiedere nei nostri comuni nel comprendere le norme di convivenza
- g. educare al rispetto dell'uomo, degli animali, all'accoglienza ed all'armonia civile;
- h. provvedere alla pulizia ed alla cura di luoghi e spazi pubblici;
- i. instaurare e coltivare rapporti di buon vicinato soprattutto quando sono coinvolte famiglie in difficoltà o persone anziane, malate, con limitate capacità motorie o comunque più deboli;
- l. illuminare gli ingressi ed i cortili dei condomini durante la notte con luci esterne senza che ciò comporti inquinamento luminoso;
- m. assicurare gli immobili, a cura dei proprietari di case o condomini, contro gli infortuni e/o i danni causati a terzi in seguito a crolli, esplosioni di bombole, allagamenti, cadute di tegole o cornicioni.
- n. tutelare l'ambiente segnalando situazioni di degrado e/o inquinamento

Art. 7- Volontariato iniziative di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, anche nelle tipologie e per le finalità previste dalla normativa regionale e nazionale, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I Comuni, allo scopo di valorizzare il capitale sociale e la cittadinanza responsabile, in armonia con il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione, promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale e sostiene le attività di volontariato svolte dai cittadini a favore della città e della comunità. A tal fine potrà promuovere concrete iniziative di cittadinanza attiva, diffondendo avvisi pubblici per la raccolta e l'attuazione di progetti di pubblico interesse.

Art. 8 - Comunità di vicinato

1. I Comuni riconoscono la funzione ed il ruolo sociale dei gruppi di vicinato, costituiti su iniziativa dei cittadini, in quanto funzionali a rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà per contrastare

l'isolamento, a diffondere pratiche di prevenzione a favore della sicurezza reale e percepita; a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità dei cittadini e il rispetto verso il territorio ed i beni comuni, quale momento di aggregazione, reciproca formazione e rafforzamento del capitale sociale.

2. I Comuni riconoscono inoltre il contributo dei gruppi di vicinato, per sensibilizzare e formare i cittadini all'osservazione attenta e critica dei propri ambienti di vita allo scopo di effettuare segnalazioni qualificate alle Forze di Polizia, stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e dare quindi concreta applicazione ai principi della sicurezza partecipata e della sussidiarietà nel rapporto privato-pubblico.

Art. 9 - Assistenti civici

1. Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della convivenza civile, del decoro urbano e del contrasto a fenomeni di degrado, i Comuni favoriscono il coinvolgimento diretto dei cittadini in attività di osservazione e presidio del territorio; con le modalità, nei casi e con i limiti previsti dal quadro normativo vigente, sottoscrive convenzioni con associazioni che, nell'ambito delle proprie specificità, intendano cooperare con la Polizia Locale per segnalare situazioni di disagio o eventi che possono disturbare la convivenza civile e la sicurezza urbana.

2. In particolare i Comuni favoriscono il coinvolgimento delle Associazioni per il servizio degli Assistenti Civici.

3. L'attività richiesta ai cittadini ed alle associazioni è esclusivamente volontaria, pertanto essa non costituisce in alcun modo titolo per l'ottenimento di retribuzioni di qualsivoglia natura.

4. L'abilitazione è disciplinata da normativa regionale che prevede apposita formazione.

Art. 10 -Collaborazione tra Comuni e cittadini per la cura dei beni comuni urbani

1. In armonia con le previsioni della Costituzione, i Comuni favoriscono le forme di collaborazione dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.

2. La collaborazione dei cittadini, in quanto concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperta a tutti, come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui ciascuno esplica la propria personalità.

3. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dai Comuni o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;

- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione, qualora non sollecitate, devono ricevere il consenso dei Comuni competenti per territorio.

5. I Comuni possono prevedere forme di partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità secondo le modalità individuate dai regolamenti per i patti di collaborazione.

6. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 11- Mediazione sociale ed educazione alla legalità

1. Il Comune promuove la mediazione sociale per evitare l'insorgere di controversie e favorire la convivenza civile. La mediazione può essere applicata in ambito sociale, interfamiliare, amministrativo (per comportamenti disciplinati dai regolamenti comunali) e nel contesto scolastico, per prevenire e contrastare fenomeni di disagio. Sono, in ogni caso, escluse dall'applicazione del presente articolo le violenze contro le donne ed i minorenni, per le quali il Comune agisce immediatamente a favore dell'incolumità e del benessere delle vittime.

2. La Polizia Locale pone, a fondamento della propria attività, la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza. A tale proposito collabora con gli istituti scolastici e con le famiglie per l'educazione dei più giovani alla legalità.

3. La ricomposizione dei conflitti può avere luogo, per le medesime parti in causa e per lo stesso motivo, una sola volta, unicamente nel caso in cui non siano ipotizzabili reati perseguibili d'ufficio.

Art. 12 - Raccolte di materiali e fondi a scopo di beneficenza

1. I Comuni condividono i principi che ispirano le raccolte benefiche e a tal fine prevede che le stesse vengano svolte nel rispetto di regole di tutela.

2. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari e di fondi a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

3. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di organi statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo del volontariato o ONLUS, partiti politici. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

4. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Art. 13 - Comunità resilienti - Protezione Civile

Il Comune condivide i principi di comunità resiliente anche attraverso la conoscenza da parte dei cittadini dei rischi, delle pratiche di autoprotezione, del piano di protezione civile e dei sistemi di allertamento. Conoscere i rischi e saper cosa fare per affrontarli non allontana dai drammi e dalle catastrofi che possono accadere, consente però di vivere la vita di comunità con un approccio positivo per affrontare insieme ciò che si spera non accada mai. Resilienza è quindi la capacità proattiva della comunità, fortemente radicata nella propria identità culturale e territoriale, di reagire ad un evento negativo attraverso gli strumenti della conoscenza, della consapevolezza e della solidarietà umana.

TITOLO III SICUREZZA URBANA

Art. 14 - Criteri di condotta generale negli spazi pubblici, privati e privati aperti al pubblico

1. Ogni utilizzo ed occupazione del suolo e di aree pubbliche o di fruizione collettiva deve essere concessa dal Comune, fatte salve le disposizioni sancite dagli appositi Regolamenti comunali e dal Codice della

Strada.

2. È proibita, sul suolo pubblico nonché negli spazi destinati alla collettività, ogni attività che possa deteriorare o diminuire la fruizione e l'integrità, nonché recare disagio o pericolo alle persone. In particolare, a salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro sono vietate le seguenti tipologie di attività:

2.1. Manomissioni e danneggiamenti:

2.1.1 manomettere o, in qualsiasi modo, danneggiare il suolo pubblico, le aree a verde, i parchi pubblici le attrezzature o gli impianti su di esso, sopra o sotto di esso installati, salvo che per gli interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati;

2.1.2 rimuovere, spostare, manomettere, rompere, danneggiare, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, contenitori dei rifiuti, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

2.1.3 imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;

2.1.4 collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato.

2.2. Condotte che comportano molestie o pericolo verso le persone:

2.2.1. praticare attività od assumere comportamenti che arrechino intralcio, molestia o disturbo, ovvero costituiscano pericolo alle persone o possano procurare danni, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;

2.2.2. lanciare o far uso di oggetti contundenti o atti ad offendere o danneggiare persone, animali o cose, far uso di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, coloranti, inchiostro simpatico e simili. In caso di eventi o manifestazioni carnevalesche, ricorrenti o a tema, il divieto è subordinato a esigenze specifiche di sicurezza pubblica e valutato in relazione al contesto specifico ed è sanzionato in caso di effettivo danno procurato;

2.2.3. accendere fuochi, eccetto che non si tratti di aree appositamente attrezzate, o comunque autorizzate, gettare oggetti accesi, utilizzare materiali esplosivi, fuochi d'artificio e oggetti simili che arrechino disturbo alla quiete e possano compromettere l'incolumità dei cittadini e degli animali, ove il fatto non costituisca reato.

2.2.4. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta, nel rispetto delle prescrizioni Regionali dettagliate nelle specifiche ordinanze

2.3. Fontane e acqua pubblica:

2.3.1. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio dei veicoli o di alcunché;

2.3.2. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;

2.3.3. ostruire o invertire il deflusso dell'acqua di fontane, dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi sostanze solide o liquide (anche saponi e/o detersivi) che possano recare pregiudizio per l'ambiente.

2.4. Circolazione e occupazione degli spazi

2.4.1. collocare, appoggiare, legare veicoli a barriere di protezione, colonne o ad altri elementi di arredo urbano qualora danneggino o limitino la fruizione dello spazio pubblico; detti veicoli verranno rimossi, anche tranciando il lucchetto o le catene con i quali sono legati. Eventuali danneggiamenti a beni pubblici saranno ripristinati dall'Amministrazione con spese a carico del trasgressore;

2.4.2. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;

2.4.3. ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici pubblici o privati ed alle attività di vario genere ivi situate;

2.4.4. all'interno dei presidi sanitari, trattenersi o stazionare nell'androne, lungo i percorsi di collegamento tra le varie porte di accesso ed uscita e di collegamento con i reparti/ambulatori, negli spazi comuni, se non per motivi di servizio, per l'accesso a servizi o per la loro fruizione.

2.4.5. su tutto il territorio divieto di bivaccare.

2.5 Abbandono di oggetti e rifiuti

2.5.1. abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale riconducibile alla categoria dei rifiuti;

2.5.2. utilizzare aree scoperte, balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici, come luogo di deposito di rottami o di qualsiasi oggetto che pregiudichi il decoro urbano, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

2.6 Assicurazione dei manufatti e degli oggetti mobili per prevenire pericoli connessi al maltempo.

In previsione ed in presenza di avverse condizioni meteorologiche è necessario assicurare in maniera stabile, affinché non vengano trasportati e/o abbattuti dagli agenti atmosferici avversi, tutti i manufatti esposti agli elementi naturali, quali vento e temporali, nei cantieri stradali e non, nelle aree e abitazioni private nonché nelle attività produttive con particolare attenzione a tutte le strutture mobili quali, a titolo di esempio, segnaletica stradale, barriere di cantiere, tende, teli, gazebo, impalcature, macchinari e attrezzature, strutture espositive e commerciali, vasi ed altri oggetti presenti sui balconi o sulle finestre, immondizia, ecc.

Art. 15 - Occupazione di suolo pubblico da parte di Associazioni, Comitati e simili.

1. Chiunque abbia ottenuto una concessione per l'occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto dai Regolamenti in materia, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

a) nello svolgimento di attività di sensibilizzazione con raccolta firme, gli addetti non devono infastidire le persone con richiami od altro, per attirare l'attenzione dei passanti ed ottenere firme, contributi e/o offerte;

b) qualora l'attività preveda una raccolta fondi, sovvenzioni od altro, sussiste l'obbligo del rilascio di ricevuta;

c) gli addetti devono essere provvisti ed esporre un cartellino di riconoscimento ove sia indicato il nome dell' Ente, Associazione, Comitato ed assimilabili, il cognome e nome dell'addetto, ovvero, in alternativa a scelta dell'Associazione, un codice identificativo dell'addetto medesimo.

Art. 16 - Attività ludiche nei luoghi pubblici

1. I Comuni promuovono e favoriscono le attività ludiche su suolo pubblico o nelle aree destinate alla collettività, purché il gioco non arrechi danno o costituisca pericolo a cose e persone. Per tutelare la sicurezza dei partecipanti e di tutte le persone presenti, nonché dei beni pubblici e privati, specifici divieti possono essere introdotti con apposito provvedimento.

2. Non è concesso l'utilizzo di un parco pubblico per feste private (compleanno o pic nic ecc.).

3. L'utilizzo degli impianti e delle attrezzature destinate al gioco dei bambini è a questi destinato nel rispetto dei limiti di età.

Art. 17 - Distribuzione di volantini, opuscoli ed altri oggetti simili

1. A tutela del decoro urbano negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, il deposito o la distribuzione - compresa quella sulle auto in sosta, sui gradini degli edifici, sulle maniglie o stipiti delle abitazioni - e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo, di volantini e articoli pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

2. I quotidiani, le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante recapito presso le abitazioni o diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifica concessione.

3. È consentita la divulgazione mediante consegna individuale a mano alle persone unicamente ad associazioni, partiti politici, sindacati, purché non riguardi, in ogni caso, la promozione di iniziative con valenza commerciale o che non abbiano contenuti lesivi della dignità ovvero siano discriminatori.

4. La libera distribuzione di volantini è sempre ammessa per fini di pubblico interesse da parte di Amministrazioni Pubbliche, Enti Pubblici e soggetti gestori di servizi pubblici, in particolare al fine di effettuare comunicazioni rivolte alla cittadinanza. Resta ferma la preventiva comunicazione alla Polizia Locale.

5. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria in violazione delle disposizioni del presente articolo, i committenti dell'azione di volantinaggio o distribuzione rispondono in concorso delle violazioni commesse ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 18 - Artisti di strada

1. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o simili) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

2. L'esercizio dell'attività da parte dei "madonnari" svolta su suolo pubblico o ad uso pubblico potrà essere effettuata unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili ed è comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.

3. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, in tutto il territorio con i limiti e le modalità eventualmente indicate dagli uffici preposti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. in caso di utilizzo di musica o attività rumorose, possono essere svolte tra le 10,00 e le 23,30, salvo che non comportino il superamento dei limiti acustici previsti dalla zonizzazione acustica del territorio. In tal caso si dovrà far riferimento al vigente regolamento in materia di classificazione acustica o alla Delibera di Giunta Regionale 1197 del 21/09/2020, e s.m.i., e alle norme del Codice Civile;
- b. garantiscano la normale circolazione stradale e pedonale ed assicurino gli accessi alle abitazioni e alle attività in genere;
- c. mantengano la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti e non ledano l'immagine della località e degli interessi della collettività;
- d. eventuali animali presenti sul luogo e non coinvolti nell'attività in articolo, devono essere custoditi in modo tale da non arrecare danni o spavento per i passanti;
- e. non svolgano attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti e simili);
- f. non offrano, propongano o vendano merci, prodotti o servizi di qualsiasi genere o titolo.

4. Sono sempre proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo alla quiete pubblica o che non rispettino disposizioni relative alla sicurezza stradale.

5. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo in strada.

6. In ogni caso gli artisti di strada non potranno esibirsi in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti pedonali, costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli svolgendo le proprie attività nel pieno rispetto del Codice della Strada e non potranno esibirsi davanti alle entrate di chiese o di edifici di culto, sedi di forze dell'ordine e di pronto intervento, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse ed in zone soggette a salvaguardia; per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (bar, ristoranti, pizzerie ecc.).

7. Le attività di cantautori, suonatori, musicisti o artisti di strada possono essere inibite nel caso in cui nella stessa zona si stia svolgendo una manifestazione o un evento incompatibile con l'esercizio delle stesse.

8. Le presenti disposizioni non si applicano qualora sia rilasciata autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. ovvero concessione di suolo pubblico.

9. L'inosservanza di qualsiasi disposizione del presente provvedimento comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, l'immediata interruzione dell'attività in corso.

10. Il Comune non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada, di cui lo stesso artista è unico responsabile.

11. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachimbo ecc) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia proprie del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

Chiunque intende esercitare le attività suddette che non prevedono un'autorizzazione specifica ai sensi del TULPS sono comunque tenuti a dare preventiva comunicazione alla Polizia Locale almeno 48 ore prima dell'inizio dell'attività.

Art. 19 - Spettacoli viaggianti, circhi e luna park

1. Le attività di spettacoli viaggianti e circhi sono esercitate su aree pubbliche o ad uso pubblico previo

relativo atto autorizzatorio.

2. L'esercente è responsabile di tutto quanto concerne gli impianti ed il funzionamento delle attrazioni e dovrà tenere indenne il Comune da danni o molestie a persone e cose che potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività o da utenze non corrisposte.

3. L'esercente è tenuto al rispetto sia delle normative e delle disposizioni in materia, sia delle prescrizioni ed indicazioni date dalle Amministrazioni interessate anche tramite la licenza temporanea per l'esercizio dell'attività.

4. L'esercente è tenuto a presentare nei termini e nella forma previsti dal SUAP tutta la documentazione prevista all'atto del rilascio della autorizzazione.

Art. 20 - Utilizzo di prodotti pirotecnici e lanterne volanti

1. E' vietato far esplodere botti, petardi di qualsiasi tipo, mortaretti, giochi pirici e pirotecnici e altri simili dispositivi liberamente acquistabili in commercio:
 - a. in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente le aree predette;
 - b. in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine.
 - c. Stante la conformazione del territorio e la presenza di ampie aree boschive e aree verdi, onde evitare il pericolo di incendi, è sempre vietato l'uso delle lanterne volanti.

2. E' sempre vietato all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e strutture per l'accoglienza degli animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture.

Da tali divieti sono esclusi gli spettacoli pirotecnici programmati per festività o eventi, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità sulla base della normativa vigente, effettuati da titolari di apposita licenza; con l'obbligo di rimozione del materiale derivante dall'uso e dallo scoppio di petardi, botti, artifici pirotecnici e di qualsiasi altro oggetto utilizzato per tale scopo. Gli spettacoli autorizzati devono avvenire nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, altresì non possono terminare oltre le ore 23.30 salvo diverse autorizzazioni per particolari giornate di festività e comunque con termine non oltre le 00.30. Nello stesso luogo non possono essere effettuati più di 20 eventi per ogni anno solare. Inoltre ogni spettacolo pirotecnico non può avere una durata superiore a cinque minuti a partire dalla prima accensione.

Art. 21- Divieto di campeggio

1. In tutto il territorio, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, comprese le aree verdi, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento, fuori delle aree appositamente attrezzate, con tende, sacchi a pelo, apprestamenti di fortuna, roulotte, camper, caravan e veicoli in genere, utilizzati di fatto per uso abitativo, con lo scopo di campeggio o di abituale dimora o bivacco.
2. In linea con la legge regionale n. 11/2015 "Norme per l'inclusione sociale di rom e sinti", che promuove all'art. 3 la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private, all'interno delle aree autorizzate dai Comuni e messe a disposizione di nuclei familiari individuati, nell'ambito di progetti ed interventi a valenza sociale, il divieto di cui al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non vi risulti anagraficamente residente, nonché nei confronti di chiunque non rientri tra i soggetti individuati ai fini dell'assegnazione dell'area.
3. Per consentire a turisti escursionisti e cicloturisti la sosta temporanea con utilizzo di tende di proprietà del turista, i comuni attraversati dai Cammini iscritti nell'Atlante dei Cammini o inseriti nel Circuito regionale dei Cammini e delle Vie di pellegrinaggio, nonché i Comuni attraversati dai percorsi inseriti nella mappa della Rete escursionistica regionale o dalle Ciclovie regionali del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, possono individuare, in aree caratterizzate da carenza di ricettività e al di fuori delle aree protette, ovvero in aree protette e nei siti della Rete Natura

2000, purché compatibili con i vincoli sovraordinati e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, zone in cui è possibile istituire aree di sosta temporanea per tende a servizio di percorsi escursionistici o cicloturistici, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.

4. È fatta, inoltre, eccezione al divieto di cui al comma 1 per lo stazionamento occasionale, comunque non superiore a 15 giorni, di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.
5. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 4 del Regolamento, danno immediata esecuzione alle disposizioni del presente articolo con le modalità ritenute più opportune, compresa l'eventuale rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.
6. Con specifico atto ordinatorio, e a fronte di situazioni specifiche caratterizzate dalla contingibilità, urgenza e/o motivi igienico sanitari, possono essere adottate misure di dettaglio per quanto disposto dal presente articolo.
7. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si precisa che la sosta delle autocaravan sulla sede stradale costituisce campeggio, attendamento o simili se l'autoveicolo poggia sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento, ovvero occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo, ovvero emette deflussi, oltre a quelli del propulsore meccanico.
8. È vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Art. 22 - Accattonaggio ed uso improprio degli spazi pubblici

1. Il Comune intende contrastare tutti quei comportamenti che favorendo l'accattonaggio, favoriscono di fatto situazioni di possibile sfruttamento del fenomeno o comunque di carattere potenzialmente criminoso. Consapevole che i gesti di solidarietà individuali abbiano anche un grande valore collettivo, il Comune riconosce l'importanza di creare percorsi di assistenza ufficiale, sostenendo le reti di aiuto e soccorso alla fragilità rappresentate dai contesti delle associazioni organizzate oltre che in primo luogo dai Servizi Sociali.

2. Per la salvaguardia della qualità della vita, dell'ambiente, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

- a. assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza, al decoro urbano o che rechi molestia anche ad un singolo cittadino;
- b. occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;
- c. sedersi, sdraiarsi, soggiornare o dormire nelle strade, nelle piazze, nei giardini, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle panchine, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti e in altri luoghi pubblici, ad uso pubblico o comunque a fruizione collettiva con modalità contrarie alla nettezza e al pubblico decoro o recando intralcio e disturbo alla pubblica circolazione, ferme restando specifiche deroghe per casi particolari gestiti da parte delle Istituzioni deputate;
- d. salire o arrampicarsi su monumenti, pali dell'illuminazione pubblica, alberi, arredi, segnaletica, cancelli e inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e. ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
- f. consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici, di uso pubblico o aperti al pubblico con modalità non consone al rispetto dei luoghi;
- g. raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti; la raccolta fondi o firme su aree pubbliche deve essere debitamente autorizzata;
- h. avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico per chiedere elemosine o offrire servizi quali pulizia o lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo o oggetti di qualsiasi genere, fatte salve specifiche autorizzazioni. Salvo che il fatto non costituisca reato, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico e comunque nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, nonché alle altre strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private, nei parcheggi pubblici e di uso pubblico adiacenti a strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti insistenti finalizzati a chiedere denaro o

altra utilità, per qualsivoglia ragione, alle persone che si trovano in quei luoghi, precisando che rientrano in tale illecita condotta tutte le richieste di denaro e le prestazioni offerte in cambio, rivolte a conducenti e passanti, comunque siano motivate o si voglia giustificare, ivi compreso il rendersi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse in cambio di denaro.

Art. 23 - Precauzioni in presenza di pozzi e cisterne

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.

2. Le bocche di lupo devono essere mantenute ordinariamente chiuse; in caso di apertura temporanea, devono essere debitamente segnalate con idonei sistemi per evitare cadute o danni.

Art. 24 - Balneazione e navigazione fluviale

1. Ai fini della tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, è vietata la balneazione in tutte le acque superficiali, ovvero in fiumi, torrenti, canali, laghi, bacini o altre raccolte.

2. Nei fiumi è vietata la navigazione.

3. Anche in deroga ai divieti, i servizi di vigilanza e di soccorso possono utilizzare imbarcazioni a motore.

Art. 25 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. Fatte salve le disposizioni previste dalle leggi, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare pericolo o danni a cose persone, animali.

3. Nei casi in cui è consentita o autorizzata l'accensione di fuochi, qualora il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, ovvero per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopeditone, è fatto obbligo di spegnere immediatamente il fuoco precedentemente acceso.

Art. 26 - Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni regolamentari concorrenti o prevalenti, i proprietari, amministratori o conduttori degli edifici sono tenuti a mantenere ogni edificio, pubblico o privato - con le relative pertinenze - in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli, fenomeni di stillicidio delle acque od allagamenti. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione di incendi e della stabilità degli immobili.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre mantenere in perfetto stato di efficienza canali o fossette, i canali di gronda ed i discendenti delle acque meteoriche, in modo da impedire che le acque possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico, nonché provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.

3. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori sono responsabili della conservazione, manutenzione e pulizia degli accessi carrai e pedonali dalla recinzione alla pubblica via, della pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere alla periodica pulizia, spurgo e manutenzione di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc. .

4. È vietato rimuovere senza permesso del Comune iscrizioni e memorie monumentali poste all'esterno di edifici pubblici o privati.

5. Gli edifici inutilizzati devono essere comunque mantenuti in sicurezza ed in buono stato. I proprietari

hanno inoltre l'obbligo di attuare tutti gli accorgimenti possibili per evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

6. I proprietari, conduttori e/o utilizzatori degli spazi e aree hanno l'obbligo di non lasciare in deposito sulle stesse materiali di qualsiasi natura che possano offrire rifugio ad animali che siano potenziale causa di pericolo per la salute (vettori di zoonosi) o, comunque, causa di inconvenienti igienico sanitari. Agli stessi è fatto obbligo di tenere le aree libere da ogni causa che possa determinare rischio di propagazione di incendi, il ristagno delle acque e/o lo smottamento di terreni.

7. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente, con appositi mezzi ed accorgimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, qualsiasi pericolo possa derivare dallo stabile stesso. Qualora il pericolo consista nella caduta di elementi dell'edificio dall'alto, i suddetti soggetti devono provvedere immediatamente al transennamento dell'area sottostante.

8. Per favorire eventuali interventi di sicurezza o di emergenza, gli amministratori dei condomini devono esporre, nell'atrio degli edifici amministrati, una targa o tabella indicante il proprio nominativo e recapito, nonché quello dell'eventuale referente interno del condominio. Le stesse informazioni devono essere comunicate al Comune e alla Polizia Locale per interventi in caso di emergenza.

9. Qualora emerga l'inosservanza degli obblighi di pulizia o di chiusura degli accessi di cui ai precedenti commi, in aggiunta alle eventuali sanzioni previste, il Dirigente dell'ufficio tecnico preposto intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere entro un congruo termine. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco del Comune interessato adotta ordinanza ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. (267/2000) con cui, oltre all'azione penale ai sensi dell'art. 650 c.p., prevede l'intervento sostitutivo con costi a carico del trasgressore.

10. In caso di deturpamenti o scritte sui muri di edifici privati affacciati sulla pubblica via, ad opera di terzi non identificati, il Sindaco del Comune interessato, in caso di inerzia del proprietario, può ingiungergli l'esecuzione di rimozioni e ripristini.

Il rifiuto o l'inottemperanza del proprietario costituisce violazione del presente regolamento: oltre alla sanzione amministrativa, si provvede con intervento sostitutivo con costi a carico del trasgressore.

Art. 27 - Aree Private non soggette ad uso pubblico

Al fine di prevenire l'abbandono indiscriminato di rifiuti nonché l'invasione dei terreni da parte di persone in transito, i proprietari nonché chiunque abbia la disponibilità di aree private non soggette ad uso pubblico devono osservare le seguenti disposizioni:

1. provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale, nel rispetto di quanto disposto dagli strumenti urbanistici in vigore e con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada. In alternativa, le aree predette devono essere costantemente arate o coltivate e gli accessi carrabili alle stesse devono essere impediti mediante sbarramenti naturali od artificiali idonei ad impedire l'ingresso dei veicoli;
2. tenere le aree libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

Art. 28 - Contenimento della zanzara tigre

In considerazione della necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*) si rimanda alle prescrizioni regionali del Piano regionale arbovirale recepito da ordinanze sindacali che dettaglia ogni anno interventi ordinari e interventi straordinari per trattamenti in seguito ad emergenze sanitarie (dengue , chikungunya, west Nile ecc.)

Art. 29 - Lotta obbligatoria alla processionaria del pino

Fermo restando gli obblighi previsti e i comportamenti sanzionati dalla normativa vigente, a ulteriore tutela si prescrive che :

I proprietari o conduttori di aree verdi (giardini e parchi sia pubblici che privati) devono:

1. Effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni e gli interventi necessari sugli alberi a dimora nella loro proprietà; dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare PINUS PINEA, PINUS NIGRA, PINUS SYLVESTRIS, PINUS PINASTER e sulla specie del LARICE e del CEDRO;

2. Provvedere con continuità dal mese di novembre al mese di febbraio di ogni anno alla asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati dai nidi e alla relativa distruzione, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve (es. guanti protettivi da lavoro, mascherina, occhiali, cappello, tute a perdere, ecc...);

3. Nei casi non sia possibile l'asportazione completa dei nidi, possono essere impiegate trappole meccaniche per la cattura delle larve che scendono lungo il tronco per raggiungere il suolo. Le trappole vanno installate sul tronco dell'albero infestato a partire dal mese di febbraio.

4. In caso di asportazione dei nidi è prevista la possibilità di bruciarli, con le opportune precauzioni nel rispetto assoluto delle normative vigenti.

Art. 30 - Sgombero della neve: doveri dei frontisti

1. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

2. Al fine di tutelare la incolumità delle persone, i proprietari, conduttori, amministratori di edifici a qualunque uso destinati (civili abitazioni, negozi, esercizi commerciali, stabilimenti, magazzini, ecc.) e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili prospicienti aree soggette a pubblico passaggio nonché tutti i concessionari di aree pubbliche, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve, rompere o rimuovere il ghiaccio e coprire con sale, segatura o altro materiale antisdrucchiole marcapiedi e portici fronteggianti le rispettive proprietà o dai quali si accede alle stesse e le aree concesse, eliminando anche gli eventuali accumuli di neve davanti ai propri accessi o edifici provocati dal passaggio dei mezzi spartineve sulla strada pubblica.

3. I soggetti di cui al comma precedente devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, balconi, terrazzi, pensiline o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marcapiedi ed aree di pubblico passaggio, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose ed adottando, durante tali operazioni, le opportune cautele. Nelle more della rimozione, dovranno provvedere a delimitare le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'autorità comunale a garanzia della circolazione.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque luogo in quota, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, compresa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

6. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree pubbliche o di pubblico passaggio.

7. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico, non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale, veicolare ed il movimento dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti. La neve rimossa deve essere ordinatamente ammassata in modo da non creare ostacoli o

limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante, o a ridosso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

9. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque uso destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

10. E' posto a carico dei titolari di concessioni ad edificare e soggetti attuatori ogni onere relativo alla pulizia da neve o ghiaccio delle aree interne alla lottizzazione fino alla formale presa in carico delle opere, fatto salvo quanto eventualmente definito dalle specifiche convenzioni.

11. Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, i proprietari dei veicoli sono tenuti, per quanto possibile, ad allontanare i loro mezzi dalla sede stradale, ricoverando altrove, preferibilmente all'interno della loro proprietà, fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare la sede stradale.

12. E' vietato innaffiare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio ovvero vi sia presenza di ghiaccio.

Art 31 - Accensione di fuochi o falò in occasione di manifestazioni temporanee

1. L'accensione di fuochi o falò in occasione di manifestazioni temporanee su area pubblica o aperta al pubblico in area urbana, deve essere preventivamente comunicata al Comune unitamente alla SCIA relativa alla manifestazione temporanea e dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. garantire un'area di rispetto dal pubblico, dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche o private il cui raggio sia uguale o maggiore all'altezza del materiale accatastato per il fuoco o falò;
- b. l'accensione avvenga a distanza superiore a metri 100 da depositi di materiali infiammabili o combustibili;
- c. l'area sulla quale avviene l'accensione sia debitamente circoscritta e siano presenti mezzi ed adottati accorgimenti, proporzionati alla dimensione e tipologia del fuoco o falò, utili ad evitare la propagazione del fuoco. In ogni caso, deve essere tenuto a disposizione almeno un estintore;
- d. devono essere accesi nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
- e. devono essere assiduamente sorvegliati dall'organizzatore della manifestazione o da un suo delegato;
- f. il fumo non deve arrecare pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;
- g. se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco o il falò acceso dovesse produrre fiamme o fumo in quantità pericolosa o eccessiva, o ristagno del fumo a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
- h. provvedere alla bonifica dell'area al termine della manifestazione;
- i. è vietata la combustione di pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili nonché di liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili.

2. Nel caso di accensione di fuochi o falò in territorio extra-urbano dovrà inoltre essere garantita una distanza minima di almeno 100 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche o private e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile (paglia, fieno, foraggio) o area forestale.

Art. 32 - Disciplina antibullismo

1. Ritenuto che il cosiddetto bullismo possa costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza, in tutte le aree pubbliche, aperte al pubblico - anche all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze - ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, è vietato infastidire gli studenti ed i cittadini, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi.

2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi del caso, dovrà - per motivi di opportunità - essere concordato col Dirigente Scolastico, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.

3. Le violazioni al presente articolo vengono accertate anche sulla scorta delle informazioni assunte ai sensi dell'art. 13 comma 1 L. 689/1981 dai testimoni diretti dell'accaduto, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza dei casi, non potrà che essere successivo rispetto alla loro perpetrazione anche continuata.

4. La violazione amministrativa sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, salvo il caso in cui il trasgressore abbia già compiuto i diciotto anni.

5. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato col Dirigente Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche ed educative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione, nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

Art. 33 - Richiesta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico

1. In tutto il territorio Comunale è vietato a chiunque esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica, e quindi contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o in luogo pubblico, o che manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

2. La violazione di cui al comma 1 si concretizza anche con la semplice fermata del veicolo al fine di richiedere informazioni, ovvero contattare, ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada, come sopra identificati; consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del presente Regolamento.

3. I volontari di associazioni o di enti riconosciuti che si occupano del fenomeno della tratta o che, in accordo con i servizi sociali, sviluppano progetti od iniziative di aiuto e soccorso alle persone che praticano forzatamente l'attività di meretricio, non soggiacciono al divieto di fermarsi con il veicolo per parlare ed assistere le persone che esercitano l'attività.

TITOLO IV CONVIVENZA CIVILE, DECORO E PULIZIA

Art. 34 - Pulizia del suolo pubblico e privato

1. E' vietato a tutti i cittadini pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare, fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi e aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una

propria attività, anche temporanea.

4. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di strada sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con i Comuni nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in particolare per rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sui marciapiedi . e dalla neve, al fine di mantenere il passaggio in condizioni di sicurezza.

6. E' vietato sul territorio comunale imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, con nastri colorati, lanterne cinesi e coriandoli di plastica anche in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive.

Art. 35 - Decoro delle vetrine non utilizzate

1. Ai proprietari, locatari o concessionari dei locali commerciali e di servizio sfitti o inutilizzati affacciati sulle strade urbane del territorio dei Comuni è fatto obbligo di:

a. tenere pulite le saracinesche, eliminare i rifiuti e gli oggetti vari accumulati e gettati all'interno degli immobili o nell'intercapedine tra le saracinesche e le vetrine;

b. tenere pulite le vetrine e gli spazi commerciali vuoti visibili dalle strade o eventualmente oscurare completamente le vetrine stesse con l'apposizione di pannelli dai colori monocromi tenui in modo che gli interni non siano visibili;

c. mantenere lo stato di decoro delle vetrine nella parte visibile interna, se non si è proceduto ad un adeguato e decoroso oscuramento delle vetrine, che comunque devono essere mantenute prive di ogni messaggio pubblicitario non autorizzato, ad eccezione delle comunicazioni di trasferimento delle attività commerciali in altro luogo o della offerta di vendita o locazione del fondo.

Art. 36 - Pubblicità a mezzo di insegne, manifesti, avvisi e stampati.

1. Senza la prescritta autorizzazione Comunale, è vietato appendere, attaccare ed affiggere anche utilizzando supporti fissi o mobili cartelli, manifesti, volantini, adesivi o altro, contenenti messaggi di natura pubblicitaria e non, siano essi su strutture, opere o edifici pubblici e privati ovvero in luogo privato in modo visibile da un luogo pubblico.

2. I messaggi di cui al precedente comma non devono essere, indecenti, volgari, violenti, ripugnanti o offensivi; devono essere affissi unicamente nei luoghi a ciò destinati secondo le modalità stabilite dai regolamenti comunali in materia.

3. Sono vietati la pubblicità e i messaggi sessisti, ovvero forme divulgative, di cui al comma 1, che :

- adottino modelli di comunicazione contenenti immagini, frasi o rappresentazioni di violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne;
- offendano la dignità delle persone in relazione all'identità e all'orientamento sessuale;
- non rispettino il principio delle pari opportunità e diffondano valori negativi sulla figura femminile o maschile;
- non rispettino l'identità di genere ovvero siano basati su stereotipi di genere;

4. Sono altresì vietate la distribuzione o l'affissione di volantini e stampati che pubblicizzano attività commerciali o prodotti sessuali per adulti.

5. Il messaggio contenuto nello strumento pubblicitario deve essere veritiero e, in caso di attività economica, corrispondere alle attività espressamente autorizzate.

6. La pubblicazione di messaggi attraverso stampati posizionati su veicoli o rimorchi, anche se ad uso speciale all'uopo destinati, non può protrarsi nel medesimo luogo pubblico, ovvero privato visibile da luoghi soggetti a pubblico passaggio, per un periodo superiore alle 6 ore. I veicoli devono in ogni caso rispettare quanto previsto dal Codice della Strada e dalle altre norme di legge. L'eventuale ricollocamento del veicolo o del rimorchio non potrà avvenire a meno di 800 metri dal punto precedentemente occupato.

7. Per le violazioni di quanto previsto al presente articolo sono corresponsabili tutti i soggetti sotto elencati i quali rispondono direttamente ovvero come obbligati in solido: Materiale trasgressore (ovvero colui che affigge, colloca, posiziona lo stampato); Possessore e/o proprietario dello stampato; Beneficiario del messaggio contenuto nello stampato. Nel caso in cui le figure individuate coincidano con la medesima persona fisica, la stessa soggiace al pagamento di un'unica sanzione.

8. Gli organi accertatori provvedono, quando possibile, alla rimozione dello stampato e dell'eventuale supporto impiegato. Quanto rimosso viene custodito e mantenuto a disposizione del trasgressore per un tempo di 30 giorni dall'avvenuta notifica della violazione commessa; trascorso tale termine senza che l'avente diritto ne abbia richiesta la restituzione gli stampati ed i supporti potranno essere distrutti.

9. Quando non trova applicazioni il Codice della Strada, i veicoli ed i rimorchi rimossi, ai sensi del comma 6 del presente articolo, quali beni mobili rimarranno a disposizione dell'intestatario della carta di circolazione, il quale, previo il pagamento delle spese di rimozione e di custodia potrà richiederne la restituzione. Trascorsi 180 giorni dalla notifica senza che il proprietario ne reclami la restituzione il veicolo o il rimorchio verranno considerati come beni abbandonati ed in tale modo verranno trattati ai sensi della normativa vigente. Tutte le spese sostenute sono da imputare al trasgressore o a chi è obbligato in solido ai sensi della normativa nazionale vigente in tema di sanzioni amministrative.

10. Quando la rimozione non risulti possibile, è facoltà dell'accertatore di procedere con i materiali ed i mezzi ritenuti più idonei all'oscuramento o alla distruzione dello stampato.

11. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa per ogni singolo stampato

Art. 37 - " Writing" e "spray art"

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore; in caso di inadempimento si procederà all'esecuzione d'ufficio, ed il trasgressore è comunque obbligato al risarcimento del danno. In caso di trasgressore minorenni le obbligazioni sono a carico dell'esercente la potestà.

3. Il ripristino dello stato dei luoghi o il risarcimento del danno comportano una riduzione dell'importo della sanzione pecuniaria determinata con adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ai sensi del presente Regolamento.

4. I Comuni individuano gli spazi in cui sono ammesse deroghe per motivi artistici e di arredo urbano.

Art. 38 - Prescrizione per la fruizione delle aree verdi

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde in gestione, in uso o in proprietà dei Comuni. In particolare è vietato:

a. introdursi, circolare o sostare con veicoli a motore, salvo mezzi autorizzati in via continuativa o temporanea dal competente Ufficio Comunale;

b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;

c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite, danneggiare le siepi, strappare o danneggiare le piante e i fiori asportare apparato radicale o delle strutture vegetative quali rizomi, stoloni, tuberi, bulbi,;

d. salire sugli alberi e danneggiarli o appendervi o appoggiarvi oggetti, staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e. danneggiare strutture, impianti e giochi;

- f. gettare rifiuti e mozziconi fuori dagli appositi contenitori;
- g. creare disturbo o pericolo alla fauna, arrecare disturbo o molestia ai nidi, raccogliere uova;
- h. svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione;
- i. campeggiare;
- l. permanere oltre l'orario di chiusura;

2. Le attrezzature per il gioco nei parchi e giardini pubblici possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse, il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi, nel rispetto delle regole fissate dal presente provvedimento, è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche dei Comuni, nonché alle aree verdi di uso pubblico del territorio comunale.

4. Dal divieto di circolazione sono esclusi i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, i mezzi dei servizi di manutenzione o di servizio a manifestazioni debitamente autorizzate.

Art. 39 - Risparmio idrico

1. Per il periodo decorrente dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno durante la fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 21.00, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'innaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d'acqua.
2. Per le aree ortive concesse dal Comune il divieto di prelievo dalla rete idrica è invece disposto nella fascia oraria dalle ore 9,30 alle ore 18.00.
3. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile.
4. Sono esclusi dalle presenti limitazioni i servizi pubblici di igiene urbana nonché gli innaffiamenti dei campi da tennis in terra battuta e campi sportivi in terra battuta e in manto erboso, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'innaffiamento notturno.
5. Il riempimento delle piscine private, nonché il rinnovo anche parziale dell'acqua, è consentito esclusivamente previo accordo con il gestore della rete di acquedotto.
6. Il Sindaco ha facoltà, con ordinanza, di modificare gli orari e i periodi indicati qualora le condizioni climatiche lo suggeriscono. Ha inoltre facoltà di rilasciare deroghe alle limitazioni per particolari e motivate necessità.
7. È vietato fare uso irriguo delle acque dei fiumi e di tutti i corsi d'acqua nel territorio, compreso i canali e/o fossi, salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio preposto o ente gestore.

Art. 40 - Divieto di fumo

1. Nel territorio del Comune è vietato fumare nelle aree esterne destinate al gioco dei bambini ed in prossimità di queste e, comunque, nelle aree circoscritte o dotate della relativa segnaletica di divieto di

fumo.

2. Tale divieto si estende, all'aperto, in prossimità degli ingressi di scuole, ambulatori, strutture sanitarie e sportive o di altri edifici con notevole afflusso di minori (quali per esempio, biblioteche, ludoteche), nei cinema all'aperto e alle fermate coperte di autobus, in presenza di bambini di età inferiore ai quattordici anni o di donne in evidente stato di gravidanza.

Art. 41 - Conduzione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico e privati

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è chiamato a rispondere, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dal cane stesso. Sussiste l'obbligo per i proprietari dei cani di dotarli del dispositivo elettronico di riconoscimento (cosiddetto microchip) e di iscrivere l'animale all'Anagrafe canina del Comune di appartenenza entro 3 mesi dalla sua detenzione nonché l'obbligo di denunciare la morte, lo smarrimento e la cessione dell'animale.

2. Tutti i cittadini che detengono animali, di qualsiasi razza o specie, hanno l'obbligo di adottare ogni cautela affinché essi non procurino disturbo, molestia, spavento o danno a persone, cose e animali e siano sottoposti in ogni momento a debita custodia, anche in maniera da non oltrepassare incustoditi le recinzioni. In caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente comma, il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizioni di non disturbare.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

4. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane, in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve:

a. tenere sempre l'animale al guinzaglio, la cui lunghezza massima deve essere di 1,5 metri, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree dedicate allo sgambamento dei cani, individuate all'interno di parchi ed aree verdi;

b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, in circostanza di affollamento, o su richiesta delle forze di polizia.

c. portare con sé, esibendolo su richiesta degli organi di vigilanza, attrezzatura per la pulizia costituita da almeno un sacchetto impermeabile monouso, per la raccolta delle eventuali deiezioni solide degli animali,

d. provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, avvolte nel sacchetto monouso;

e. diluire con acqua le deiezioni liquide del cane, quando non sono effettuate su terra od erba.

f. impedire le deiezioni liquide del cane sulle porte e sui muri di esercizi commerciali, pubblici esercizi, edifici pubblici e privati, sulle colonne dei portici e sui pali della pubblica illuminazione nonché su ogni sostegno verticale di questa tipologia;

5. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di persone con disabilità, a quelli di polizia e di protezione civile.

Art. 42 - Accesso dei cani a giardini, parchi, aree di sgambamento, e aree pubbliche ed edifici pubblici.

1. Purché condotti al guinzaglio, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sempre che il divieto non sia reso noto con apposita segnaletica.

2. E' consentito l'accesso negli edifici pubblici, laddove non espressamente vietato, ai cani accompagnati dal conduttore purché muniti di guinzaglio e museruola. L'animale dovrà essere condotto da persone in grado di gestirlo e di averne il pieno controllo.
3. È fatto obbligo a chiunque conduca l'animale, di raccogliere eventuali deiezioni o perdite di pelo e di avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta degli stessi.
4. All'interno delle aree verdi è vietato l'accesso dei cani alle zone destinate e attrezzate per scopi particolari, come ad esempio le aree giochi per bambini, quando siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico, possono essere individuati, mediante apposizione di cartelli e/o delimitazioni, apposite "aree di sgambamento" destinate ai cani iscritti all'anagrafe canina (esclusi le cagne in periodo di calore e cani aggressivi secondo eventuale prescrizione AUSL). Il numero massimo di cani in compresenza all'interno dell'area è stabilito per singola area nell'atto di istituzione.
6. All'interno delle suddette aree di sgambamento, il proprietario o conduttore è autorizzato a rimuovere il guinzaglio al cane, per consentirgli di muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio, sotto la vigile responsabilità del medesimo proprietario/detentore, affinché non arrechi danni a persone, piante, animali o cose. E' obbligatorio raccogliere le deiezioni canine. Chi usufruisce dell'area deve consentire una opportuna turnazione agli altri utenti e non è consentito introdurre all'interno dell'area arredi e/o oggetti personali salvo specifica autorizzazione dell'amministrazione comunale. Gli utilizzatori dell'area devono assicurarsi che i cancelli siano sempre chiusi.
7. All'interno di parchi ed aree verdi è comunque consentito il transito al guinzaglio dei cani negli appositi camminamenti pavimentati, se esistenti.
8. L'accesso dei cani nei pubblici esercizi e sui mezzi di trasporto pubblico è disciplinato da specifica normativa.
9. L'accesso dei cani da assistenza (es: cani per non vedenti , cani addestrati per rilevare e segnalare picchi glicemici) è sempre consentito.

Art. 43 - Detenzione e conduzione di cani, gatti ed altri animali in locali adibiti ad attività commerciali

1. L'esercente può, in autocontrollo, consentire l'introduzione di animali domestici nei locali destinati a deposito, inteso come scaffalature a libero servizio e vendita di generi alimentari, a condizione che lo stesso abbia approntato una specifica procedura di gestione del rischio
2. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, i punti di vendita di prodotti non alimentari, ristoranti, bar e alberghi, la possibilità di divieto di ingresso è riservata alla libera volontà del titolare, il quale dovrà, in tal caso, apporre sulla porta d'ingresso del locale apposito avviso di divieto.
3. Laddove venga vietato l'accesso degli animali, i titolari o i gestori dei locali medesimi sono invitati a predisporre appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso

Art. 44 - Oasi feline

1. Fatte salve le definizioni e quanto previsto dalla normativa i gatti liberi vivono nel territorio in colonie feline .
2. Si intende per colonia felina una colonia di gatti in stato di libertà, tutelata dalla L.R. 27/2000, la colonia felina viene censita attraverso l'individuazione più precisa possibile del punto di alimentazione abituale dei gatti della colonia.

3. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio su suolo pubblico o privato, indipendentemente dal numero di gatti che la compongono.
4. Si intende per censimento della colonia felina la registrazione effettuata dal Comune relativa alla presenza di una colonia felina sul territorio ,con indicazione del referente della colonia e numero di gatti presenti.
5. Il referente di una colonia felina è chi volontariamente si impegna a gestirla facendo esplicita richiesta al Comune e nominando in subordine un eventuale suo sostituto.
6. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati manufatti removibili per il rifugio dei gatti previa autorizzazione degli Uffici Comunali e del Servizio Veterinario Azienda USL .
7. Il punto di alimentazione autorizzato deve essere gestito nell'osservanza scrupolosa delle norme igienico sanitarie vigenti,onde evitare l'attrazione di roditori, volatili o altra fauna .
8. Le colonie feline esistenti sul territorio comunale sono registrate dall'Ufficio competente del Comune ,previo sopralluogo ove possibile congiunto ,con il Servizio Veterinario AUSL per accertarne la conformità con il decoro urbano.
9. La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti è consentita esclusivamente per la sterilizzazione o per comprovati rischi sanitari e per il loro benessere o incolumità, tali operazioni devono essere condotte sotto il controllo dei Servizi veterinari dell'Ausl.
10. I Comuni riconoscono l'importanza ed il merito dell'attività svolta dai cittadini che si adoperano volontariamente per la cura e il sostentamento delle colonie feline.
11. I cittadini possono svolgere l'attività di referente di colonia previa domanda.
12. Il referente si impegna a gestire la colonia in modo trasparente e nel rispetto della normativa vigente e si impegna ad inviare periodicamente al Comune un aggiornamento sulla sterilizzazione e microchippatura dei gatti presenti.
13. I volontari che si occupano delle colonie feline possono accedere alle aree pubbliche,al fine di alimentare i gatti , mentre l'accesso alle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area o ,se trattasi di condominio, in accordo con i condomini. In questo caso l'accordo deve scaturire da verbale assembleare.
14. Il servizio Veterinario AUSL effettua la sterilizzazione dei gatti delle colonie libere registrate. I gatti sterilizzati sono identificati con microchip al momento dell'intervento.
15. I referenti di colonia possono anche far eseguire interventi di sterilizzazione a loro spese a veterinari liberi professionisti i quali sono tenuti ad inserire il microchip e iscrivere il gatto all'anagrafe canina-felina comunale.

Art. 45 - Controllo di piccioni e colombi in ambito urbano

Gli interventi in ambito urbano definito dagli strumenti urbanistici comunali possono essere eseguiti nel rispetto del Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 309/2023.

Nell'ambito rurale (con riferimento a *Superfici Agro-Silvo-Pastorali definite dagli strumenti urbanistici comunali*) il Piano è invece attuato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna ed è finalizzato alla riduzione dei danni apportati dalla popolazione di colombo di città alle colture agricole, alle strutture di allevamento di bestiame, di avicoli e cunicoli (come stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), alle attività di stoccaggio e ricovero di granaglie.

1. Al fine di contenere l'incremento delle colonie di piccioni e colombi urbani, per salvaguardarne la salute, per tutelare le condizioni igienico sanitarie ed il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:

- a. è fatto divieto su tutto il territorio di somministrare, anche saltuariamente, alimenti a piccioni e colombi allo stato libero ad eccezione dei casi in cui detta somministrazione sia connessa all'effettuazione di interventi realizzati dalla Pubblica Amministrazione rivolti al contenimento numerico degli animali stessi;
- b. il proprietario, l'amministratore o chiunque abbia la disponibilità di edifici è tenuto a verificare se negli stessi vi sia la presenza di colonie; in caso di presenza di colonie di piccioni o colombi, nidificanti o non, devono darne comunicazione al Servizio Ambiente del Comune ed effettuare interventi, a proprio carico, atti a rendere inaccessibili, con griglie o reti od altro, cornicioni, sottotetti ed altri luoghi di sosta o nidificazione;
- c. è fatto obbligo ai proprietari di edifici di rimuovere il guano di piccioni e colombi dalle loro proprietà, nonché di effettuare operazioni di sanificazione e disinfezione delle aree interessate, anche quelle pubbliche o ad uso pubblico. In questi ultimi casi, in mancanza di intervento da parte della proprietà, ai fini del mantenimento del decoro delle aree pubbliche e al fine di garantire che gli interventi siano consoni tecnicamente con le caratteristiche della pavimentazione, il Comune può intervenire direttamente, ponendo gli oneri a carico dei proprietari inadempienti fatte salve le sanzioni previste per altre violazioni al presente regolamento.

Art. 46 - Detenzione di animali in ambito urbano

1. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, si intende per animale di affezione ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

2. Nel territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale come definito dalla pianificazione urbanistica vigente - è vietata la detenzione e l'allevamento di animali da reddito o autoconsumo o amatoriale, quali ad esempio, equini, bovini, ovini, caprini, suini ed animali da cortile quali polli, piccioni, conigli per allevamento ecc., al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti, ecc.).

3. Le attività di allevamento, addestramento, pensione e custodia di animali di affezione sono ammesse a distanze non inferiori a 250 m dal confine del territorio urbanizzato - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente - e non inferiori a 100 m dalla più vicina abitazione di terzi.

4. Gli allevamenti a scopo familiare di polli, piccioni, conigli o altri piccoli animali da cortile , sono consentiti fuori dal territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale - come definito dalla pianificazione urbanistica, alle seguenti condizioni:

- a. l'allevamento deve distare almeno m.10 dal confine di proprietà del detentore ed almeno m. 20 dal confine di ogni proprietà edificata o edificabile;
- b. l'allevamento deve essere destinato all'autoconsumo, ossia all'alimentazione del proprio nucleo familiare, fermo restando che il totale degli animali, comprensivo di ogni specie, non deve superare i n.30 capi;
- c. il terreno nel quale sono detenuti gli animali deve essere recintato, assodato e sistemato in modo tale che non vi ristagnino acque piovane o di altra provenienza;
- d. il recinto deve essere tenuto costantemente pulito, onde evitare esalazioni maleodoranti ed accumulo di escrementi o residui putrescibili;

e. devono essere adottati opportuni trattamenti contro le mosche ed altri insetti nocivi;

f. i ricoveri/stalle/altre strutture a servizio dell'allevamento devono essere conformi alla vigente normativa urbanistico-edilizia.

Art. 47 - Divieto di alimentazione di animali selvatici

E' vietato su tutto il territorio pubblico l'alimentazione di animali selvatici (anatidi,pesci,columbidi,fasianidi, ungulati, ecc.) salvo che per finalità di controllo e con le modalità previste dalla normativa sul controllo fauna selvatica.

Art. 48 - Quietè pubblica e privata: Tranquillità delle persone, strumenti musicali, schiamazzi ed altri rumori molesti

1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nel Regolamento al successivo articolo "Gestione delle attività commerciali artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano", è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento anche mediante l'utilizzo di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere emissioni sonore quali musica o altri suoni.

2. Divieto di rumori, suoni e schiamazzi:

2.1 E' fatto divieto a chiunque col proprio comportamento, nei luoghi pubblici e privati, di disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone. In particolare è vietato:

a. in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico praticare attività ludiche rumorose o emettere canti, grida, schiamazzi, o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia, indipendentemente dall'orario in cui tali emissioni abbiano luogo; il presente divieto si applica anche qualora le emissioni sopra descritte arrechino disturbo agli occupanti di abitazioni private;

b. nelle piazze, strade o altri spazi ed aree pubbliche, ad uso pubblico o aperti al pubblico l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altro suono, prima delle ore 9,00 e dopo le ore 22,00, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune; dalle 9,00 alle 22,00 è vietata l'amplificazione di strumenti idonei a produrre musica o altri suoni, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;

2.2 Chiunque, all'esterno dei locali di ritrovo, detenga giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, giochi a dondolo, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 23.30 alle ore 9.00 di tutti i giorni, feriali e festivi.

2.3 Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2.1 lett. b) del presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli strumenti idonei a produrre e diffondere musica o altri suoni. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

3. Abitazioni private

3.1 Nelle abitazioni private e loro pertinenze (ad es. aree cortilive, autorimesse, giardini) non è consentito produrre rumori e/o far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.

3.2 Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00.

3.3 Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare in alcun modo molestie o disturbo.

3.4 La disposizione di cui al comma precedente vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, in circoli privati ed agriturismi, se ubicati in edifici destinati anche a civile abitazione.

3.5 Chi, nella propria abitazione e loro pertinenze, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00, salvo la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3.6 Nei pubblici esercizi e nei circoli privati, agriturismi e ville private ubicati anche in edifici destinati anche a civile abitazione il gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle ore 23,30 alle ore 8,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui gli strumenti musicali sono usati.

3.7 Il divieto di cui al comma 3.1, non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione o manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché: siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo:

- a. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori;
- b. siano comunque effettuati nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e fra le 15,00 e le 19,00; nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle 12,00 e fra le 15 e le 19.

4. Attività produttive ed edilizie rumorose

4.1 I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.), dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

4.2 L'esecuzione di lavorazioni rumorose (es. escavazioni, demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc.), anche quando le emissioni rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie concesse dal Comune, potrà essere esercitata esclusivamente dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00 dei giorni feriali e dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00 nei giorni festivi.

4.3 Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4.4 Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 4.2), le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Comune.

5. Macchine da giardino

5.1 L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

5.2 L'impiego di macchine ed impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

6. Altoparlanti

6.1 L'uso di altoparlanti su veicoli in ambito urbano, è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 su tutto il territorio comunale.

6.2 L'uso di detti altoparlanti non è consentito in prossimità di ospedali, case di cura e luoghi di culto.

7. Dispositivi acustici antifurto

7.1 Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

7.2 Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora deve impedire che il difettoso funzionamento del sistema di allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

7.3 Fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Pertanto nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altra Forza di polizia dispone la rimozione ed il traino del veicolo stesso presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dal Comune sono poste a carico del proprietario del veicolo.

7.4 La violazione di cui al comma 1) comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria l'obbligo di far cessare immediatamente il funzionamento del dispositivo.

8. Emissioni prodotte da veicoli a motore

8.1 Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del D. Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata, non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi, arrecando disturbo alla pubblica quiete.

8.2 Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada è obbligatorio lo spegnimento del motore di tutti i veicoli transitanti sul territorio comunale ai passaggi a livello e durante qualsiasi sospensione della marcia per ragioni non connesse alla dinamica della circolazione causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico.

9. Chiunque detenga cani od altri animali in abitazioni o in altri luoghi privati, all'interno dei centri abitati, deve adottare tutte le misure idonee ad evitare il disturbo dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

10. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di fare cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Art. 49 - Gestione delle attività commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. Il Comune, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, possono promuovere un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza della regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete, anche avvalendosi delle figure dei referenti per la sicurezza come individuati dalla legge regionale 24/2003.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati, agriturismi abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo anche locati per eventi, devono adottare tutte le misure idonee a contenere il degrado o il disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) evitare che la propagazione di suoni, all'esterno di qualsiasi pubblico esercizio o di altro esercizio commerciale, artigianale o luogo di ritrovo (quali circoli), con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione, arrechi disturbo;

b) porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori;

c) svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza.

3. L'utilizzo nel territorio del Comune di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente per l'alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, qualora non sia disponibile né possibile l'allacciamento alla rete elettrica, nonché in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 50 - Pulizia dei luoghi nell'esercizio delle attività commerciali

1. Il gestore di qualsiasi pubblico esercizio o di altro esercizio commerciale dove si somministrano alimenti o bevande, anche solamente con distributori automatici, è tenuto ad utilizzare appositi contenitori di raccolta differenziata di rifiuti, provvedendo al loro svuotamento, nonché a tenere pulito, dai rifiuti dei frequentatori, il suolo di pertinenza dell'esercizio.

2. Lo stesso gestore è altresì obbligato ad asportare dal suolo pubblico, di uso pubblico e/o privato i contenitori di rifiuti di cui al primo comma, nonché qualsivoglia rifiuto (esemplificativamente: residui di consumazione, bicchieri, cocci e simili) abbandonato sul suolo di cui abbia la disponibilità o il godimento.

3. Il titolare, o suo incaricato, di attività di vendita su area pubblica deve adoperarsi per evitare la caduta e la dispersione sul suolo di qualsiasi sostanza liquida o solida, e adottare idonee soluzioni finalizzate ad evitare l'imbrattamento conseguente a dispersioni accidentali. Gli oneri di ripristino per eventuali danneggiamenti alla pavimentazione sono posti a carico dell'esercente.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività temporanee di somministrazione su aree pubbliche

Art. 51 - Consumo di alimenti e bevande in aree pubbliche

1. E' fatto divieto a tutti coloro che consumano alimenti o bevande, in aree pubbliche o aperte al pubblico di abbandonare qualsiasi contenitore (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, cartoni, ecc...) vuoto o contenente residui o altro alimento.

2. In occasione di eventi o manifestazioni che hanno luogo nell'ambito di un perimetro definito, nel giorno di svolgimento delle stesse, a partire da 2 ore prima e fino al termine della manifestazione, è vietato somministrare, vendere ai fini del consumo sul posto, introdurre o consumare bevande in contenitori in vetro, ceramica o in lattine; è consentita la somministrazione di bevande consumate all'interno dei pubblici esercizi: al titolare è fatto obbligo di asportare immediatamente contenitori di vetro vuoti. Il perimetro in cui ha luogo l'evento coincide con l'area chiusa al traffico veicolare, individuata per ogni manifestazione con la relativa ordinanza di modifica della circolazione stradale. Salvo particolari eventi di promozione territoriale nei quali il Comune può valutare deroghe sia per quanto riguarda l'utilizzo del

materiale suddetto che per la perimetrazione dell'area.

3. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre in modo visibile idonea comunicazione dei divieti di cui ai commi precedenti.

Art. 52 - Alcol e minori

1. Ad integrazione del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori previsti dalla normativa, nei territori dei Comuni:

- a. è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici, da parte dei minori di anni 18 in luoghi pubblici, o aperti ovvero esposti al pubblico;
- b. è inoltre vietato a chiunque di acquistare, somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ovvero di miscele di bevande contenenti alcolici;

2. In caso di reiterazione delle violazioni sopra elencate commesse dall'esercente di un esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, si disporrà la chiusura dell'esercizio fino a sette giorni.

Art.53 - Compravendita di biglietti e titoli di accesso

E' vietata la compravendita di biglietti per le manifestazioni sportive, musicali e di spettacolo in programma nel territorio del Comune, al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate. Il divieto è valido nel raggio di un chilometro dal perimetro esterno al teatro dell'evento, e presso tutti i parcheggi pubblici o aperti al pubblico ovunque collocati.

Alla violazione amministrativa del divieto di compravendita di biglietti consegue, ai sensi della Legge 689/1981, il sequestro dei biglietti oggetto della compravendita, di quelli ancora eventualmente posseduti e del denaro costituente il provento dell'attività illecitamente posta in essere.

Art. 54 - Trasporto ingiustificato di mercanzia in occasione di eventi

In occasione di manifestazioni sportive, musicali e di spettacolo in programma nel territorio del Comune, è vietato il trasporto senza giustificato motivo di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori. Il divieto è valido nel raggio di un chilometro dal perimetro esterno dell'evento, e presso tutti i parcheggi pubblici o aperti al pubblico ovunque collocati. Alla violazione amministrativa del trasporto senza giustificato motivo di mercanzia consegue il sequestro dei sacchi di plastica, borsoni, zaini, ceste, carrelli od altri analoghi contenitori e della merce ivi contenuta.

Art. 55 - Disposizioni in materia di sale giochi, sale videolottery e del funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro

1. I Comuni intendono contribuire, per quanto possibile, alla tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo nel proprio territorio, da promuovere e preservare anche attraverso interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio;

2. La presente disposizione disciplina gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale videolottery e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi, diversi dalle sale giochi, (es. esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco, pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e ristoranti, e circoli privati) autorizzati ai sensi degli art. 86 ed art. 88 TULPS

3. L'orario di apertura delle sale giochi, sale scommesse e sale videolottery, autorizzate ai sensi dell'art. 88 TULPS, e l'orario di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco che consentono la

vincita in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi diversi dalle sale giochi (esercizi commerciali, locali o punti vendita del gioco, pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e ristoranti, e circoli privati), autorizzati ai sensi degli art. 86 TULPS è fissato su tutto il territorio del Comune tramite apposita ordinanza del Sindaco esclusivamente per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale.

4. Ai sensi della L.R. 5/2013 s.m.i. è vietato ai minori di 18 anni l'utilizzo degli apparati elettromeccanici cd ticket redemption art. 110 comma 7 c del T.U.L.P.S. su tutto il territorio dei Comuni. I titolari delle sale giochi aventi al proprio interno tali apparecchi, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti il divieto.

5. Tutti i titolari delle attività in cui sono installati apparecchi che consentono la vincita in denaro sono obbligati a rendere noto al pubblico con apposito cartello da collocare sulla porta di ingresso del locale l'orario di funzionamento degli apparecchi. Il cartello dovrà contenere anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita di denaro nonché delle sanzioni applicabili. Negli orari di non funzionamento gli apparecchi devono essere spenti singolarmente tramite interruttore elettrico.

6. In merito alle distanze minime da luoghi sensibili, quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, si fa rinvio alle previsioni della legge regionale attualmente vigente in materia di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate. I Comuni possono inoltre individuare altri luoghi sensibili cui applicare la presente disposizione.

7. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

8. È vietata l'installazione di insegne luminose, a luminosità intermittente o altre tipologie di insegne e cartelli che indichino la presenza di apparecchi per il gioco d'azzardo all'esterno delle attività commerciali.

Art. 56 - Vendita con consumo immediato negli esercizi commerciali di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio assistito di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate e si utilizzino solo contenitori, piatti, bicchieri e posate monouso.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. È fatta salva l'osservanza della normativa vigente in materia.

Art. 57 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 58 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi

1. L'occupazione del suolo pubblico all'esterno dei negozi con esposizione di merce può essere effettuata, previo ottenimento della necessaria concessione di occupazione del suolo pubblico.
2. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni del Codice della strada. L'area viene concessa a condizione che l'occupazione non interferisca con il transito pedonale, in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e l'accesso agli ingressi privati.
3. L'occupazione concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi; la merce esposta deve essere disposta in modo ordinato. Fermo restando quanto previsto in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani derivanti dall'attività commerciale.
4. I prodotti alimentari esposti, confezionati e non, devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un'altezza minima di 50 centimetri dal suolo.
5. È vietato in ogni caso esporre elementi estranei alle merci oggetto delle attività commerciali, quali cartellonistica di richiamo o promozionale, ad esclusione dei cartellini dei prezzi.

Art. 59 - Luminarie

1. L'installazione di luminarie su suolo pubblico è soggetta a preventiva comunicazione scritta da presentarsi al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio a cura dei promotori dell'iniziativa (committenti), sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e prive di qualsiasi riferimento pubblicitario. Per quanto concerne le luminarie natalizie il periodo consentito per l'installazione è dal 1 novembre e lo smontaggio deve avvenire entro il 25 gennaio dell'anno successivo.
2. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture e strutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, palazzi, monumenti, ecc) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3. Le luminarie poste trasversalmente alle strade devono essere collocate ad un'altezza di almeno 5 metri dal suolo.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. Analogamente dovrà procedere per la dichiarazione di sicurezza statica dell'impianto.
5. In assenza di tali dichiarazioni il Comune intima al soggetto interessato di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti, ferme restando le responsabilità che restano a totale carico del soggetto inadempiente.
6. I committenti di cui al primo comma sono responsabili in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, del funzionamento e della rimozione degli impianti. Sono inoltre tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.

7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio in solido con i committenti.

Art. 60 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, standardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio in solido con i soggetti che promuovono l'iniziativa.

TITOLO V MANUTENZIONE DEL TERRITORIO IN AMBITO RURALE E URBANO

Art. 61 - Pulizia delle siepi, delle alberature, dei fossi e delle scarpate

1. Per quanto riguarda la manutenzione e la salvaguardia del territorio e di tutte le sue pertinenze, ivi comprese le opere stradali e che favoriscono lo scolo delle acque, i proprietari ovvero gli utilizzatori a qualsiasi titolo di fondi e proprietà sono tenuti alla pulizia ciclica di cigli, scarpate e fossi, per le parti di loro spettanza.

2. In particolare dovranno procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli:

a. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante, taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio. La vegetazione all'interno delle proprietà private non deve debordare i limiti delle medesime proprietà; si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai 2,70 m se sporgono sopra il marciapiede e ai 5,00 m se sporgono sopra la carreggiata. Tutti i proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre, confinanti con le strade di pubblico accesso, sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare il suolo e la percorribilità delle stesse strade statali, provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il suolo o strade medesime e oltre la recinzione, come sopra specificato.

b. taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio; rimangono a carico del privato le successive verifiche di stabilità della pianta e gli interventi eventualmente necessari per garantire la stabilità o la messa in sicurezza. Per taglio radici si intende l'esecuzione di scavo, rimozione radici o parti che hanno provocato il dissesto di strade, marciapiedi, aree pubbliche, ripristino dello scavo compreso lo strato superficiale (tappeto usura, pavimentazioni varie, tappeto erboso, ecc...).

Quanto sopra, comunque, è da attuare nel rispetto delle procedure prescritte dal Regolamento Comunale del verde e di altre norme eventualmente concorrenti in materia.

3. I proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque, della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale, liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.

4. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento o altro materiale (mattoni, metallo, ecc) sottostanti i rispettivi passi carrai/pedonali e i tombinamenti privati, i pozzetti di ispezione, le caditoie, le griglie di raccolta acqua privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.

5. È fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni contermini ai canali e ai fossi di scolo, ai rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere, ogni qualvolta necessiti, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti.

6. È fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori, affittuari, di terreni, parchi o giardini prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, frontisti di strade statali, provinciali comunali e vicinali ad uso pubblico e/o di pubblico passaggio, di sistemare, regolare e sagomare i cigli, le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica. Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda del fosso o canale e il piano di campagna.

Qualora, a causa della scarsa manutenzione di muri di sostegno e di altre opere similari, venisse meno la percorribilità della strada, il Comune interverrà d'ufficio, attraverso personale o impresa incaricati, addebitando le relative spese ai proprietari delle opere medesime.

7. Sempre al fine di tutelare la pubblica incolumità è fatto obbligo ai medesimi soggetti di tagliare rami secchi e abbattere, ovvero, quando non possibile nell'immediatezza, mettere in sicurezza, alberi morti o privi di apparato radicale o malati che possano cadere per cause naturali sulla pubblica e privata proprietà. Dette attività devono avvenire nel rispetto delle normative vigenti.

8. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata almeno due volte l'anno, nel periodo primaverile e nel periodo autunnale.

9. I proprietari e gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente ed in contatto delle strade pubbliche sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale o alle sue pertinenze. Il deflusso delle acque nei fossi laterali alle strade deve essere regolato in modo tale che non derivi danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno, il controfosso.

10. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono ai fossi od alle cunette latitanti alle strade stesse.

11. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, e per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere; al fondo superiore nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

12. Nell'esecuzione di lavorazioni agricole (arature, drenaggi, ecc..) di fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico:

- nel caso di terreno pianeggiante e complanare alla strada, è vietato arare o effettuare altre lavorazioni a distanza inferiore a m 1 dal confine stradale ovvero dal ciglio esterno del fosso o della banchina, fatte salve distanze maggiori prescritte da norme sovraordinate.

- nei terreni in pendenza, adiacenti alle sedi stradali (statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di almeno 3 m dal ciglio superiore della scarpata a monte, e di almeno 2 m dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale;
- sono fatte salve le prescrizioni operanti per le aree soggette a vincolo idrogeologico o interessate da dissesto;

13. ogni operazione/lavorazione dovrà essere condotta in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, il franamento delle rive dei fossi e dei cigli e il danneggiamento delle strade. Nel caso che durante le lavorazioni dovesse essere ostruito un fosso deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto dello stesso.

14. Nel caso di inosservanza degli obblighi di pulizia o manutenzione di cui ai precedenti commi, fatte salve le eventuali violazioni in cui fosse occorso, il Dirigente dell'ufficio tecnico preposto intima al proprietario, al detentore o al possessore a qualsiasi titolo di adempiere entro un congruo termine, mediante avviso. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, il Sindaco del Comune interessato emette provvedimento ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. (267/2000) con cui, impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 650 del CP, prevede l'intervento sostitutivo con costi a carico del trasgressore.

Art. 62 - Abbruciamento dei residui vegetali da lavori agricoli e da giardinaggio e fuochi per cottura cibi

1. Nel solo territorio extraurbano - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente - sono consentiti il raggruppamento e l'abbruciamento dei residui vegetali da lavori forestali e agricoli (ovvero scarti legnosi quali tralci e ramaglie, residui da potatura ed estirpazione di frutteti o vigneti, paglia, sfalci, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso) in piccoli cumuli, in quantità giornaliera non superiori a tre metri cubi per ettaro, effettuato nel luogo di produzione. L'abbruciamento deve avvenire nel rispetto di tutte le condizioni disciplinate dalle vigenti norme in materia (Polizia Forestale, Codice della Strada, Piano Regionale di Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, Limitazioni piano aria, TULPS, ecc.) ed esclusivamente nei periodi permessi o comunque non proibiti.

2. E' altresì consentita l'accensione di fuochi strettamente necessari per il riscaldamento e la cottura delle vivande a chi deve per motivi di lavoro soggiornare all'interno delle aree forestali con l'obbligo di attuare tutte le azioni necessarie ad impedire la dispersione del fuoco e il completo spegnimento prima dell'abbandono.

3. È vietata la combustione di pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi ecc..compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili nonché di liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.

4. I fuochi consentiti ai precedenti commi devono osservare le seguenti prescrizioni:

a. essere ad una distanza minima di almeno 100 metri dalle abitazioni ed edifici, dalle strade pubbliche e da qualsiasi deposito di materiale infiammabile e/o combustibile (paglia, fieno, foraggio) o area forestale;

b. essere accesi nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;

c. i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo familiare e collaboratore;

d. il fumo non deve arrecare pericolo e/o disagio alla circolazione stradale e/o alla cittadinanza;

e. se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

5. Ad esclusione dei periodi in cui vige lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito in giardini e cortili privati o in aree pubbliche appositamente attrezzate o debitamente autorizzate, adottando in ogni caso tutte le cautele al fine di evitare propagazione di fiamme, scintille o spargimento di braci ed anche immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia. Al termine dell'utilizzo i fuochi, le braci e i tizzoni andranno accuratamente spenti.

6. Ad esclusione dei casi sopra indicati è sempre vietata l'accensione di fuochi nelle aree verdi, nei parchi, nei giardini, suolo pubblico, aperto al pubblico e privato.

Art. 63 - Lavorazione del terreno

1. Fermo restando quanto prescritto all'art. 60, i terreni con pendenza superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.
 2. Nei terreni di qualsiasi pendenza e natura, il Comune può subordinare le lavorazioni del suolo a modalità più restrittive o imporre la sospensione della periodica lavorazione qualora siano presenti dissesti idrogeologici, attivi o recenti, o siano evidenti segni di tensioni indicatori di instabilità del versante, e prescrivere la messa in opera di interventi atti a regimare le acque, a diminuirne la velocità, a conservare la stabilità del suolo ed a ridurre il trasporto solido, qualora valuti le sistemazioni idraulico-agrarie in essere non sufficienti ad evitare dilavamento, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Il Comune stabilisce il termine entro il quale la pratica di lavorazione in atto deve essere abbandonata, nonché la necessità ed il termine di esecuzione dei lavori di sistemazione. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di sistemazione.
 3. Al proprietario e/o conduttore dei terreni a qualsiasi titolo, è fatto comunque obbligo:
 - a. di predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica onde evitare che si verifichino dilavamenti, scoscendimenti ed trasporti a valle di materiale terroso;
 - b. sui terreni posti a confine di corpi idrici demaniali o a fronte di strada pubblica o ad uso pubblico di qualsiasi ordine e grado di eseguire le operazioni di aratura o trattamenti in modo da formare tra le stesse ed il fondo una adeguata capezzagna per poter compiere le necessarie manovre con macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, le ripe dei fossi; la distanza comunque non può essere inferiore a metri 3 se trattasi di terreno in pendenza, e di metri 1,00 nel caso di terreni pianeggianti a partire dal confine demaniale o dal confine stradale come individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, 10) del D. Lgs. 285/92 e smi;
 - c. di non sottoporre a lavorazioni la fascia di metri 1,00 misurata da cigli e scarpate di: fossi, viabilità esclusiva o poderale, aventi carattere privato;
 - d. di mantenere in efficienza la viabilità poderale;
 - e. di salvaguardare gli alberi isolati o a gruppi, nonché le siepi e i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale, salve comunque le procedure prescritte dal Regolamento Comunale del verde e di altre norme eventualmente concorrenti in materia.
 - f. monitorare lo stato di salute degli alberi.
 4. I frontisti delle strade pubbliche, ponendo in essere pratiche agronomiche, non devono in alcun modo arrecare danno alle infrastrutture stradali.
 5. Le scarpate devono essere recuperate da vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria deve essere rispettato il patrimonio arboreo secondo le disposizioni del Regolamento del Verde vigente.
-

6. L'acqua irrigua deve essere custodita: eventuali danni alle strade comunali saranno addebitati ai proprietari dei fondi da parte dell'Ufficio competente.

Art. 64 - Opere di sistemazione e difesa

1. I proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di terreni all'interno di frane attive o recenti ed abitati da consolidare devono rispettare le specifiche disposizioni emanate dagli Enti Competenti in materia.
2. Qualora in un terreno soggetto a coltura agraria si siano verificati dissesti idrogeologici per i quali si è reso necessario eseguire opere di sistemazione e di consolidamento o si abbiano fondati motivi di ritenere che la normale lavorazione in uso possa provocare danni alle opere di sistemazione eseguite, il Comune determina le modalità da seguire per la lavorazione del terreno e, qualora ritenuto opportuno, impone la sospensione della periodica lavorazione.

Sono fatte salve le prescrizioni specifiche operanti per le aree soggette a vincolo idrogeologico o interessate da dissesto;

Art. 65 - Deflusso delle acque e pulizia dei fossi stradali

1. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi, alle pendici sottostanti ed alle strutture ed infrastrutture sottostanti.
2. Al fine di permettere un corretto ed ordinato deflusso delle acque ed evitare dilavamento con trasporto a valle di materiale, ruscellamento e danno a terreni, strutture ed infrastrutture di cui al precedente comma, i proprietari ed i frontisti dovranno realizzare e/o mantenere in piena efficienza fossi di guardia, di scolo e le cunette, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi: tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese o abbandonate, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo e per le aree urbane.
3. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento Forestale Regionale in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari, ai conduttori, ai frontisti e a tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di provvedere, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, alla pulizia di entrambe le sponde dei fossi di scolo comprese le banchine stradali di proprietà pubblica, i canali di sgrondo, alla pulizia degli imbocchi intubati e dei tratti tombati, alla rimozione dei rifiuti ed al mantenimento delle quote di scorrimento dei reflui in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi, alle colture confinanti o esondazione con coinvolgimento di strade ed edifici.
4. E' fatto divieto di ostruire o fare deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi.
5. Per la manutenzione dei fossi stradali il diserbo chimico non è ammesso come stabilito dal Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, adozione del Piano D'azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti Fitosanitari (Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150).
6. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune, su proposta motivata dei competenti uffici, intima al proprietario di adempiere, mediante diffida e successiva ordinanza, entro un congruo termine. In caso di inadempimento il Comune interviene in sostituzione del proprietario anche con interventi temporanei (quali transennature, ecc.) addebitando il relativo costo al proprietario.

Art. 66 - Fasce di rispetto e regolazione vegetazione lungo le strade pubbliche

1. Il frontista deve attenersi ai dettami del Codice della Strada in materia di fasce di rispetto per le piantagioni.
2. Fermo restando quanto prescritto all'art. 60 e dall'art. 62, la fascia di terreno di cui all'articolo 57 comma 3 lett. b) e c) del Codice della Strada dovrà essere mantenuta "non coltivata" ed "inerbita". Sono fatte salve le sistemazioni e le opere previste dagli strumenti urbanistici attuativi o dai progetti espressamente approvati dal Comune.
3. Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade sopraddette devono essere condotte ed eseguite in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada.
4. I proprietari o conduttori di terreni devono impedire, con potature, sfalci ed eventuale taglio, che la crescita della vegetazione nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità e metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche. Tali operazioni, vanno preventivamente comunicate al Comune se in area urbana o agricola, e al competente Ufficio/Ente se in area boscata.
5. I proprietari o conduttori di terreni a fronte delle strade pubbliche dovranno provvedere al taglio di alberi pericolosi per il transito lungo tali strade. Tali operazioni vanno preventivamente comunicate ai competenti uffici secondo le procedure del Regolamento Comunale del Verde.

Art. 67 - Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi a qualunque titolo di denunciare al Comune, alle Autorità sanitarie competenti e/o al Servizio Fitosanitario Regionale la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura ed alle piante. Gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti anomali, che appaiono diffusibili o pericolosi nonché applicare i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti o suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.

Art. 68 - Spandimento letami e liquami

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è possibile nel rispetto della regolamentazione in materia, cui si rimanda per tutto quanto non espressamente citato nel presente articolo.
 2. Lo spandimento di liquami per la concimazione dei terreni ad uso agricolo:
 - a. è vietato su terreni con pendenza superiore al 15%;
 - b. su terreni con pendenze tra 0% e 15% è ammesso alle seguenti condizioni:
 - ❖ rispettando la distanza di 100 m. dall'ambito urbano consolidato e di 50 metri dagli edifici ad uso abitativo/produttivo;
 - ❖ con iniezione diretta al suolo;
 - ❖ con spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro 12 ore sui seminativi;
 - ❖ con spandimento raso su colture prative e in copertura;
 - ❖ con distribuzione rasoterra su colture cerealicole;
 - ❖ la distribuzione deve avvenire per i liquami mediante erogatori con pressione inferiore a 6 atmosfere;
 - ❖ i liquami, i letami e tutti gli assimilabili devono essere incorporati al terreno entro le 24 ore.
 3. L'accumulo temporaneo è ammesso:
 - a. solo sugli stessi terreni utilizzati successivamente per lo spandimento;
-

- b. a distanza superiore a 5 m. dalle scoline e a 30 m. da ciascuna sponda dei corsi d'acqua;
 - c. a distanza superiore a 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivo;
 - d. previa impermeabilizzazione del terreno interessato con argilla;
 - e. per 3 mesi (dopo uno stoccaggio di 90 giorni) elevabile a 6 mesi per letame da bovini da latte su prati stabili;
 - f. fino a 9 mesi per lettiera da allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni, avendo cura di evitare la formazione di reflui di percolazione;
 - g. per una sola volta, nel corso dell'annata agraria, nello stesso luogo.
4. E' vietato l'utilizzo agronomico del letame, i concimi azotati e gli ammendanti:
- a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad eccezione delle aree a verde pubblico o privato e delle aree soggette a recupero - ripristino ambientale;
 - b. nei boschi, sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - c. entro 10 metri lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali.
5. In relazione all'ubicazione del terreno oggetto di spandimento ed in particolare alla sua classificazione rispetto la vulnerabilità ai nitrati sono fissati i seguenti periodi di divieto:
- a. nelle "Zone Vulnerabili" è vietato lo spandimento dal 1 novembre al 28 febbraio con la seguente specifica: dal 1 novembre al 31 gennaio divieto assoluto di spandimento liquami; dal 15 dicembre al 15 gennaio divieto assoluto di spandimento letame;
 - b. nelle "Zone Ordinarie" è vietato lo spandimento dal 1 novembre al 31 gennaio.

Il procedimento contenuto nel presente articolo è di competenza Regionale e il controllo specifico spetta ad ARPAE.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 69 - Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato e le sanzioni già stabilite da Leggi statali, della Regione Emilia-Romagna o da altri Regolamenti, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, salvo quanto di seguito specificato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 50,00).

2. Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, fascia A), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 100,00).

3. Per le violazioni alle norme richiamate alla tabella 1, fascia B), parte integrante e sostanziale del presente regolamento, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 500,00 (con pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 150,00).

Art. 70 - Sanzioni accessorie

1. La violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento comporta, in relazione ai casi specifici, l'obbligo di cessazione dell'attività illecita, ovvero di conformazione a quanto prescritto, e/o della rimozione delle opere abusive e del ripristino dello stato dei luoghi, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

2. Qualora dall'accertamento di violazioni di norme del presente regolamento si riscontri l'esigenza di far fronte a situazioni tali da richiedere l'urgente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione. Copia del verbale verrà trasmessa dal Comandante della Polizia Locale al Dirigente/Responsabile dell'Ufficio del Comune competente per materia e per territorio ai fini della verifica della messa in pristino dello stato dei luoghi e di eventuali ulteriori azioni ritenute necessarie per la sicurezza.

Art. 71 - Reiterazione delle violazioni

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si considera reiterazione, ai sensi di legge, quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, lo stesso soggetto commette un'altra violazione dello stesso genere. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

2. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente Regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Settore competente, viene disposta la sospensione dell'attività per un periodo da 1 a 7 giorni in relazione alla gravità della violazione.

3. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Art. 72 - Sequestro cautelare e sanzione accessoria della confisca amministrativa. Custodia delle cose

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 13, 19 e 20 della L. 689/81, gli ufficiali e gli agenti, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

2. Le cose sequestrate sono custodite presso i luoghi e con le modalità indicate nel verbale di accertamento e contestazione/notificazione della violazione. Il verbale di sequestro deve essere trasmesso sollecitamente all'autorità competente che dispone con ordinanza/ingiunzione la confisca delle cose sequestrate.

3. Quando siano trascorsi i termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20, della L. 689/81, le cose oggetto della confisca possono essere vendute. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia delle stesse. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. In luogo della vendita è possibile disporre la distruzione ovvero la devoluzione a enti o istituti di beneficenza.

Art. 73 - Criteri per l'ordinanza ingiunzione

1. Al momento dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, l'Autorità competente, nel determinare la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per la violazione, seguirà i seguenti criteri, nel rispetto dei limiti di legge:

a. la sanzione è commisurata alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche;

b. la sanzione non può essere inferiore alla somma individuata quale pagamento in misura ridotta; può essere equivalente alla medesima somma solo nel caso in cui siano riconosciute particolari valide attenuanti desumibili da scritti difensivi ritualmente prodotti dagli interessati, quali ad esempio i comportamenti del trasgressore finalizzati a ripristinare ;

c. in caso di prima violazione del provvedimento, e salvo che non esistano le particolari circostanze attenuanti di cui sopra, la sanzione stabilita nell'ordinanza ingiunzione non può essere inferiore al 150% della somma individuata quale pagamento in misura ridotta;

d. in caso di reiterazione del medesimo illecito in un periodo non superiore a due anni, la sanzione viene incrementata del 25% rispetto alla somma precedentemente ingiunta.

Art. 74 - Sanzione sostitutiva del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria

1. In tutti i casi in cui viene elevata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del presente Regolamento è applicabile la sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, consistente in una prestazione, personale, di attività di pubblica utilità che abbia valenza educativa per il trasgressore e a favore della collettività, di valore corrispondente all'importo della sanzione pecuniaria prevista.

2. Al fine dell'applicazione dell'istituto di cui al comma 1, l'irrogazione della sanzione sostitutiva al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta deve essere richiesta dal trasgressore della violazione, maggiorenne, con specifica istanza da presentarsi all'Autorità competente presso il Comune entro il termine di legge previsto per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta ed in alternativa alla proposizione degli scritti difensivi di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981; l'Autorità competente, previa istruttoria e valutazione, formalizza con proprio provvedimento l'ammissione ad eseguire tale prestazione a favore del Comune e/o di altri Enti, specificando il contenuto, le condizioni temporali, l'area d'intervento, le modalità e l'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione oppure procede con il rigetto motivato dell'istanza.

3. L'ammissione di un soggetto allo svolgimento di prestazioni di pubblica utilità in sostituzione del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve soddisfare un preminente interesse pubblico, determinando vantaggi concreti a favore dell'Amministrazione e della Comunità compensativi del mancato pagamento della sanzione pecuniaria.

4. Gli ambiti in cui le prestazioni di pubblica utilità possono essere effettuate sono in particolare quelli afferenti:

- all'area vigilanza (attività di sorveglianza di locali, luoghi pubblici o aperti al pubblico quali i parchi, i cimiteri, le biblioteche e i musei);
- all'area manutentiva e di pulizia (tinteggiatura, piccole riparazioni, pulizia e manutenzione di strade, di luoghi pubblici, di aree verdi e di giardini pubblici, di aule scolastiche, di locali e di aree di proprietà o in gestione al Comune o di altri Enti);
- all'area di assistenza di soggetti in condizione di disagio o emarginazione sociale;
- servizi amministrativo presso i Comuni o l'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia o presso altri Enti (archiviazione, accoglienza degli utenti o altre prestazioni di pubblica utilità per le quali non necessitano particolari competenze o qualità professionali),
- all'area tecnica-professionale (svolgimento di particolari attività tecniche-professionali in relazione alle specifiche competenze rivestite dal trasgressore della violazione, su proposta di quest'ultimo e previo accoglimento della citata proposta da parte dell'Autorità amministrativa).

Tale elencazione non preclude la possibilità di individuare interventi in altre aree per le quali se ne ravvisi l'opportunità e l'interesse, ferma in ogni caso la necessità di una valutazione di economicità ed efficacia nella gestione dell'attività.

A questo scopo è privilegiata l'attività in affiancamento agli Assistenti Civici od altre Associazioni di volontariato convenzionate con i Comuni.

5. Il valore di ogni ora di attività prestata è fissato in Euro 10,00; il trasgressore della violazione che sia stato ammesso alla sanzione sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo, deve effettuare il numero di ore lavoro necessario ad estinguere l'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, secondo l'articolazione oraria stabilita dall'Ente. Per la durata della prestazione il trasgressore fruisce di copertura assicurativa, a carico dell'Ente, per responsabilità civile e per infortunio sul lavoro.

6. La violazione o l'inottemperanza alle previste modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ovvero gli impedimenti al rispetto del calendario della prestazione, imputabili al trasgressore, verranno comunicate dall'incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della prestazione all'Autorità competente ai sensi della legge 689/81 che potrà procedere alla revoca della sanzione sostitutiva e al ripristino dell'obbligazione sorta con la sanzione amministrativa pecuniaria per l'intero importo o per la parte residuale, senza interruzione dei termini e secondo le procedure sanzionatorie di cui alla Legge n. 689/81.

7. Al termine dell'esecuzione della sanzione sostitutiva l'incaricato alla vigilanza redigerà una relazione che documenti l'adempimento agli obblighi inerenti l'attività di pubblica utilità da trasmettere tempestivamente all'Autorità competente.

8. L'Autorità competente a ricezione della relazione di cui al comma 7 del presente articolo procederà all'attestazione di eseguita prestazione di attività di pubblica utilità di valore corrispondente all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, dichiarata quindi estinta, da rilasciare al trasgressore ed agli atti della Polizia Locale.

Art. 75 - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

1. Il presente regolamento di polizia urbana individua i luoghi in cui si applicano particolari divieti, sanzioni e misure previste da norme di legge. Detti luoghi sono così individuati all'interno delle aree urbane del territorio Comunale:

- aree urbane in cui insistono scuole, plessi scolastici di ogni ordine e grado, comprese in un raggio di metri 400 da ogni ingresso;
- aree urbane in cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, comprese in un raggio di metri 400 da ogni ingresso;
- aree monumentali come individuata dagli strumenti urbanistici vigenti;
- aree urbane adibite a verde pubblico, compreso un raggio di metri 400 da ogni punto di ingresso.

TABELLA SANZIONI

Fascia	Sanzione	Articoli	Oggetto
A	da Euro 50,00 a Euro 500,00: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 100,00	12	Raccolte di materiali e fondi a scopo di beneficenza
		14 c2.1	Manomissioni e danneggiamenti
		14 c 2.3	Fontane e acqua pubblica
		18	Artisti di strada
		20	Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici
		22	Accattonaggio e uso improprio degli spazi pubblici
		25	Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
		27	Aree private non soggette ad uso pubblico
		30	Sgombero della neve - doveri dei frontisti
		31	Accensione di fuochi o falò in occasione di manifestazioni temporanee
		32	Disciplina antibullismo
		36	Writing e spray art
		47	Quiete pubblica e privata - tranquillità delle persone, strumenti musicali schiamazzi ed altri rumori molesti
		48	Gestione delle attività commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
		49	Pulizia dei luoghi nell'esercizio delle attività commerciali
		50	Consumo di alimenti e bevande in aree pubbliche
		55	Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
		56	Negozi e articoli per soli adulti
		60	Pulizia delle siepi, delle alberature, dei fossi e delle scarpate
		61	Abbruciamento dei residui vegetali da lavori agricoli e da giardinaggio e fuochi per cottura cibi
62	Lavorazione del terreno		
63	Opere di sistemazione e difesa		
64	Deflusso delle acque e pulizia dei fossi stradali		
65	Fasce di rispetto e regolazione vegetazione lungo le strade		

			pubbliche
		66	Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante
		67	Spandimento letami e liquami
B	da Euro 75,00 a Euro 500,00: pagamento in misura ridotta entro 60 giorni di € 150,00	14 c 2.2	Condotte che comportano molestie o pericolo verso le persone
		17	Distribuzione di volantini, opuscoli ed altri oggetti simili
		19	Spettacoli viaggianti circhi e luna park
		21	Divieto di campeggio
		23	Precauzioni in presenza di pozzi e cisterne
		26	Sicurezza e decoro degli edifici pubblici o privati
		33	Richiesta di prestazioni sessuali a pagamento su suolo pubblico
		51	Alcol e minori
		54	Disposizioni in materia di sale giochi, sale videolottery e di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro